**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2022**

**Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del**

**Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024.**

**(22A07023)**

*(GU n.294 del 17-12-2022)*

 IL PRESIDENTE

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 su proposta

 DEL MINISTRO DEL LAVORO

 E DELLE POLITICHE SOCIALI

 e

 DEL MINISTRO PER LE DISABILITA'

 di concerto con

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 e

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante

«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1

della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riguardo

all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria;

 Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali»;

 Visto l'art. 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato», che, al fine di garantire l'attuazione dei

livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il

territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti,

istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo

denominato Fondo per le non autosufficienze;

 Visto l'art. 1, comma 1265 della legge n. 296 del 2006, come

modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 12

luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti

concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono

adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della

salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere

dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.

386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e

Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire

livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio

nazionale;

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di

contabilita' e finanza pubblica»;

 Visto l'art. 1, comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», laddove dispone

che le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento

della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di

invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e

disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste,

sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze

sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;

 Visto l'art. 1, comma 411 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi del

quale, in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le

non autosufficienze previsti dall'art. 1, comma 3 del decreto

ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, e' compresa la

condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

 Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,

recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di

contrasto alla poverta'», che istituisce la Rete della protezione e

dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera c),

che attribuisce alla Rete la responsabilita' di elaborare un Piano

per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per

l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui

all'art. 1, comma 1264 della legge n. 296 del 2006, nonche' il comma

7, secondo il quale il Piano ha natura triennale, con eventuali

aggiornamenti annuali, ed e' adottato nelle medesime modalita' con le

quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024»;

 Visti i commi da 159 a 171 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021,

concernenti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e,

in particolare, il comma 162, secondo cui i servizi socio

assistenziali nei confronti delle persone anziane non autosufficienti

sono erogati delle aree individuate alle lettere a), b) e c) del

comma medesimo, e il comma 167, ai sensi del quale, ai fini della

graduale introduzione dei LEPS, con uno o piu' decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e

con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, sono determinate le modalita' attuative, le

azioni di monitoraggio e le modalita' di verifica del raggiungimento

dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli

stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168;

 Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni

sociosanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 14 febbraio 2001;

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e

delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre

2016, concernente il Riparto delle risorse finanziarie del Fondo

nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016;

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero medesimo il

Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art.

24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 147 del 2017;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21

novembre 2019, concernente l'adozione del Piano nazionale per la non

autosufficienza e il riparto del Fondo per le non autosufficienze del

triennio 2019-2021, ed in particolare l'allegato F, recante «Linee di

indirizzo per progetti di vita indipendente»;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31

dicembre 2021, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita'

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», ed in

particolare, la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al

capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una

disponibilita' per gli anni 2022-2024, pari a euro 822.000.000 per il

2022; euro 865.300.000 per il 2023; euro 913.600.000 per il 2024;

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio centrale del

bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, che assegna le risorse

finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di

livello generale appartenenti al Ministero medesimo, attribuite ai

capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata tabella 4,

di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti

previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,

monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva»

(24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per

la programmazione sociale»;

 Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il

ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77,

concernente il «Regolamento recante la definizione di modelli

standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio

sanitario nazionale»;

 Visto il Piano per la non autosufficienza per il triennio

2022-2024, approvato con modificazioni dalla Rete della protezione e

dell'inclusione sociale nella riunione del 25 luglio 2022 e proposto

per l'adozione;

 Considerato che, nelle more dell'accertamento della individuazione

di eventuali risorse aggiuntive, si procedera' con atto distinto al

relativo riparto;

 Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del Piano

nazionale per la non autosufficienza e alla ripartizione delle

risorse gravanti sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non

autosufficienze», per il triennio 2022-2024;

 Accertata la disponibilita' finanziaria sul capitolo 3538, dello

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, per l'anno finanziario 2022;

 Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 3 agosto

2022;

 Acquisito il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni

standard di cui all'art. 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n.

208, espresso in data 7 settembre 2022, ai sensi dell'art. 1, comma

592 della legge n. 234 del 2021;

 Decreta:

 Art. 1

 Piano nazionale per la non autosufficienza

 1. Su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione

sociale, e' adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza,

relativo al triennio 2022-2024, di cui all'allegato A, che

costituisce parte integrante del presente decreto.

 2. Il piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione

nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze

e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi

ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle

prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale,

come stabilito all'art. 1, commi da 159 a 171 della legge 30 dicembre

2021, n. 234.

 3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del piano di cui al

comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di

confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle

parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente

rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque

prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza

delle persone con disabilita' e delle persone anziane non

autosufficienti, le regioni adottano un Piano regionale per la non

autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale degli

interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del piano

nazionale, a valere sulle risorse di cui al presente decreto,

eventualmente integrate con risorse proprie.

 4. Il piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale,

individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi

e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere

sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art.

2. Il piano regionale o l'atto di programmazione sono redatti secondo

le modalita' di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante

del presente decreto, e contiene:

 a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione

dell'integrazione sociosanitaria;

 b) le modalita' di individuazione dei beneficiari;

 c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e,

in particolare, le caratteristiche dei servizi socioassistenziali

volti a promuovere la continuita' e la qualita' di vita a domicilio

delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di

coabitazione solidale delle persone anziane nelle aree indicate

dall'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c) della legge n. 234 del

2021, nonche' le altre forme di intervento di cui al comma 164 del

medesimo articolo;

 d) la programmazione delle risorse finanziarie;

 e) le modalita' di monitoraggio degli interventi;

 f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti

nell'implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti di vita

indipendente» di cui all'art. 4 del presente decreto.

 5. Gli Ambiti territoriali sociali garantiscono anche l'offerta dei

servizi e degli interventi nelle aree di attivita' declinate all'art.

1, comma 162, lettere a), b) e c) della legge n. 234 del 2021, sulla

base del Progetto di assistenza individualizzato (PAI) definito, con

il concorso del destinatario, dalle equipe multidimensionali operanti

presso i Punti unici di accesso (PUA), ai sensi di quanto disposto

dall'art. 1, comma 163 del medesimo articolo. Tali equipe sono

rafforzate mediante l'utilizzo delle risorse destinate al

reclutamento del personale aggiuntivo con professionalita' sociale di

cui all'art. 5 del presente decreto, come indicato nella tabella n. 3

denominata «Personale PUA». L'offerta di servizi di cui all'art. 1,

comma 162 della legge n. 234 del 2021 puo' essere integrata da

contributi, diversi dalla indennita' di accompagnamento, per il

sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai

familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del

Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto

previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando

quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

 6. La programmazione e' comunicata al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'

entro novanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito

istituzionale del Ministero, della avvenuta registrazione della Corte

dei conti del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a

ciascuna regione, una volta valutata, entro trenta giorni dalla

ricezione dello schema di Piano regionale ovvero dell'atto di

programmazione regionale, la coerenza con il Piano nazionale per la

non autosufficienza.

 7. Gli interventi previsti nel presente Piano, in un quadro piu'

generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di

progettazione personalizzata, sono condizionati all'ISEE secondo

quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di

interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilita',

le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50.000,00 euro,

accresciuti a 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE

da utilizzare e' quello per prestazioni di natura sociosanitaria.

 Art. 2

 Risorse del Fondo per le non autosufficienze

 1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non

autosufficienze nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di

euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro

nel 2024.

 2. Al fine dell'assegnazione della quota di riparto del FNA, per

ogni regione e per ogni esercizio finanziario, dalle risorse

disponibili sono state individuate quelle da dedicare alle azioni per

la realizzazione dei progetti per la Vita indipendente e per le

assunzioni del personale con professionalita' sociale finalizzate

all'implementazione dei PUA.

 3. La quota di riparto e' assegnata alle regioni per l'intero

ammontare secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto

ministeriale 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali

riportate nel Piano di cui all'art. 1 e nella colonna (A) della

tabella 1 del presente decreto.

 4. Le somme ripartite alle regioni nelle annualita' 2022, 2023 e

2024 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della

tabella 1, al netto delle quote di cui al comma 2 del presente

articolo. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse

spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella

programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo

trasferimento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti

territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle

risorse secondo le modalita' di cui all'allegato C, che costituisce

parte integrante del presente decreto.

 5. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di

incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per

le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni con decreto

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ufficio

per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo le

quote percentuali di cui alla colonna (A) della tabella 1.

 6. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto,

secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 168 della legge n.

234/2021, al fine di garantire anche gli interventi a favore di

persone in condizione di disabilita' gravissima e comunque fino al

soddisfacimento della platea individuata all'art. 3 del decreto

ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi gli interventi a sostegno

delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle

persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal

morbo di Alzheimer in tale condizione.

 Art. 3

 Monitoraggio ed erogazione

 1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a

valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano

di cui all'art. 1, come declinate nel presente articolo.

 2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e'

condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli

utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo

le modalita' di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante

del presente decreto. Le regioni rilevano le informazioni di cui al

primo periodo nella specifica sezione del Sistema informativo

dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come

unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di

cui all'art. 6, comma 5 del medesimo decreto. L'erogazione e'

condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno

il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non

rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva

erogazione.

 3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di ambito

territoriale, a fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il

numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio

territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui

all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente

decreto, rendendole disponibili, secondo le modalita' di cui al

citato art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 22 agosto 2019, entro

il 31 maggio dell'anno successivo.

 Art. 4

 Progetti per la vita indipendente

 1. Sono finanziate azioni volte alla realizzazione dei progetti

previsti dalle «Linee di indirizzo per Progetti di vita

indipendente», sulla base della programmazione regionale inclusive di

cofinanziamento, di cui all'allegato F del Piano nazionale per la non

autosufficienza 2019-2021, per n. 183 ambiti coinvolti ed un

ammontare complessivo di risorse a livello nazionale pari a

14.640.000 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, a valere

sulla quota del Fondo per le non autosufficienze trasferita a

ciascuna regione, come indicato nella tabella 2 del presente decreto.

Le suddette linee di indirizzo individuano le modalita' attuative e,

per ogni progetto di Vita indipendente, ogni ambito puo' accedere di

un finanziamento pari a 80.000 euro, cui dovra' sommarsi un

cofinanziamento di 20.000 euro garantito dalle regioni.

 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila in

ordine all'attuazione uniforme sul territorio nazionale di quanto

previsto al comma 1.

 Art. 5

 Personale con professionalita' sociale

 per il rafforzamento dei PUA

 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 163 della legge n. 234 del 2021, ai

fini del rafforzamento dei PUA, nell'ambito delle risorse

disponibili, sono previsti 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di

euro per ciascun anno del biennio 2023-2024 da destinare alle

assunzioni di personale con professionalita' sociale presso gli

Ambiti territoriali sociali, come indicato nella tabella 3 del

presente decreto.

 2. I dati relativi al personale con professionalita' sociale per il

rafforzamento dei PUA vanno raccolti, a cura degli Ambiti

territoriali sociali, nell'allegato F, che costituisce parte

integrante del presente decreto, ai fini dell'inserimento nel Sistema

informativo dell'offerta dei servizi sociali.

 Art. 6

 Disposizioni finali

 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con

riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le

Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere

all'erogazione di servizi destinati alle persone non autosufficienti

perseguendo le finalita' del piano di cui al comma 1 nell'ambito

della propria competenza legislativa e relativa potesta'

amministrativa.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei

conti.

 Roma, 3 ottobre 2022

 Il Presidente

 del Consiglio dei ministri

 Draghi

 Il Ministro del lavoro

 e delle politiche sociali

 Orlando

 Il Ministro per le disabilita'

 Stefani

 Il Ministro della salute

 Speranza

 Il Ministro dell'economia

 e delle finanze

 Franco

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.

n. 2965